

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4364

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, CARELLA, DE LUCA Athos,
CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTELLI e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1999

Norme in materia di sicurezza e di qualità alimentare

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo le crisi alimentari degli ultimi anni, ossia quelle relative a «mucca pazza», carne agli ormoni, contaminazione da diossina, occorre garantire il ritorno della fiducia dei consumatori attraverso un piano d'azione che possa colmare le attuali lacune della legislazione alimentare, garantire l'efficacia dei controlli e assicurare il diritto all'informazione dei consumatori. Con il presente disegno di legge il gruppo dei Verdi intende porre all'attenzione del Parlamento la questione della sicurezza alimentare che deve rappresentare la priorità di questa legislatura in modo da creare un unico ed organico complesso di regole che disciplini l'intera catena alimentare dalla campagna alla tavola del consumatore, compresa la produzione di alimenti per animali.

Le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4, recano un sistema di incentivi-disincentivi, volto ad orientare le scelte dei consumatori e dei produttori del settore agricolo e zootecnico con lo scopo di rilanciare un settore, quello biologico e dei prodotti tipici, con grandi potenzialità di impiego di forza lavoro e con evidenti ricadute sull'intero sistema della sicurezza alimentare ed ambientale. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione sia del contributo sui fertilizzanti azotati (articolo 2, comma 1), che di quello sui mangimi contenenti farine e proteine animali (articolo 2, comma 2), abbiamo adottato un sistema differenziato di tassazione che, penalizzando i prodotti che comportano maggiori rischi ambientali e sanitari, è volto a promuovere indirettamente l'uso di prodotti di minore impatto ambientale e sociale.

In particolare, è utile ricordare che i fertilizzanti a base di azoto nitrico sono notoriamente i più nocivi e sono quelli che penetrano e permangono nelle falde acquifere

provocando un pericoloso inquinamento delle acque. Questa strategia politica è in linea con le norme comunitarie che abbiamo recentemente recepito, in particolare con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che fa riferimento ai fertilizzanti azotati, unitamente ai reflui zootecnici, e che recepisce le direttive comunitarie 91/271/CEE, sulle acque reflue urbane, e 91/676/CEE, sulla protezione delle acque dell'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

D'altro canto l'esperienza di altri Paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda) ci dimostra che l'adozione di un sistema di tassazione differenziato, basato sulla pericolosità dei prodotti, è il metodo migliore di approccio a queste tematiche, nonché quello che più di altri consente di raggiungere l'obiettivo di disincentivare l'utilizzo delle sostanze tossiche.

Il punto qualificante della presente proposta è poi quello che prevede (articolo 3) di utilizzare le risorse ottenute con l'imposizione proprio per incentivare, mediante piani predisposti dalle regioni, la riduzione dell'impiego dei fertilizzanti azotati, soprattutto attivando servizi di assistenza tecnica per le aziende agricole che vorranno riconvertire il loro sistema di produzione in senso eco-compatibile e quindi saranno in grado di orientare le scelte relative alle strategie di difesa fitosanitaria che, soprattutto nelle regioni ad agricoltura intensiva, possono consentire di ridurre fortemente il numero di trattamenti necessari.

Sarà inoltre possibile incentivare la diffusione dei prodotti biologici mediante la promozione di metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e quello produttivo al fine

di aumentare la diffusione dei prodotti agricoli biologici.

È inoltre prevista la possibilità, sempre per il tramite delle regioni, di realizzare iniziative di formazione professionale degli addetti ai lavori, nonché di promuovere iniziative di informazione e divulgazione rivolte ad operatori e consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici.

Di grande importanza è il sostegno alle attività di produzione dei prodotti tipici a denominazione protetta al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità.

Relativamente al settore zootecnico prevediamo la tassazione dei mangimi contenenti farine di origine animale e il contestuale incentivo (previsto all'articolo 4) volto a favorire la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici e, ancora, l'incentivazione alla produzione e al consumo di carne biologica e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini su metodi corretti di alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali da allevamento.

Le disposizioni dettate dall'articolo 5 intendono dare maggiore garanzie e tutele ai consumatori di prodotti di origine animale. La ormai nota vicenda della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il cosiddetto morbo della «mucca pazza», dimostra come la logica del mercato prescindendo dalla salute dei consumatori e rischi di diventare dannosa per le persone, gli animali e l'ambiente e autodistruttiva dal punto di vista economico. Infatti, l'utilizzo di carni bovine per la produzione di mangimi ha rivelato, soprattutto in Gran Bretagna, conseguenze disastrose in una situazione in cui, dai primi anni '80, è stato avviato un processo di snaturamento dell'allevamento dei bovini, sostituendo il pascolo con la gabbia di cemento e l'erba con la carne.

La trasformazione di animali erbivori in carnivori è uno di quei salti biologici il cui esito finale è del tutto incerto. Ma certa-

mente, così come è stato ampiamente dimostrato, l'uso delle farine proteiche è stato, ed è, il meccanismo di propagazione del morbo. È necessario pertanto intervenire con urgenza, come stanno facendo altri Paesi dell'Unione europea, per una nuova regolamentazione dell'uso di integratori e mangimi proteici. Si tratta di farine e mangimi che ormai trovano largo impiego in tutti i tipi di allevamento, dalle galline ai bovini fino agli allevamenti di generi ittici. A tal fine, con l'articolo 5 intendiamo vietare, in tutti i tipi di allevamento, a partire dal 1° gennaio 2000, la somministrazione agli animali da allevamento di integratori e mangimi contenenti mais e soia geneticamente modificati, sostanze farmaceutiche (antibiotici, ormoni, eccetera), oli esausti, coloranti, conservanti e altro. A partire dal 2004 i divieti vengono estesi anche ai mangimi contenenti farine e proteine animali. La gradualità dell'entrata in vigore dei divieti deriva dalla necessità di lasciare un congruo lasso di tempo ai produttori e agli allevatori per riconvertire i propri sistemi di produzione e di allevamento e adottare, quindi, i necessari prodotti sostitutivi. Viene stabilito inoltre, al comma 2 dell'articolo 5, che possono essere definiti «bovini italiani» quelli di razza italiana ovvero quelli nati e cresciuti sul territorio nazionale. Detta disposizione si rende necessaria al fine di garantire maggiore sicurezza ai consumatori, proprio in riferimento al possibile rischio di contagio da BSE derivante dal consumo di carni infette, molto spesso importate dall'estero.

Con gli articoli 6 e 7, viene stabilito che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della sanità provvederà all'emanazione di un «Piano nazionale di prevenzione, vigilanza e sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva dei prodotti, vegetali e animali, destinati all'alimentazione umana», nonché di un «Piano nazionale di ricerca e valutazione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente delle sostanze e degli alimenti geneticamente mo-

dificati». Con il Piano nazionale di prevenzione, vigilanza e sorveglianza sulla qualità dei prodotti destinati all'alimentazione, si attua un organico intervento che consente di prevenire disastri come quello della BSE, o dei polli alla diossina, intervenendo con una serie di controlli preventivi, nonché individuando le apparecchiature e i sistemi di rilevazione volti a garantire una efficace e rigorosa individuazione delle sostanze nocive. Per l'effettuazione dei controlli ci si avvale del Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Centro repressione frodi della Guardia di finanza e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È previsto infine che associazioni di tutela dei consumatori e associazioni di protezione ambientale possano richiedere che siano effettuati controlli.

La seconda parte del presente disegno di legge (articoli 8-12) reca una serie di norme utili ad offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie ad un consumo responsabile, grazie ad una migliore etichettatura dei prodotti, volta a dare maggiori informazioni, tra l'altro, sui contenuti dei prodotti stessi. Pertanto, con gli articoli da 8 a 12 del presente disegno di legge si intende costituire un primo passo a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori provvedendo, innanzitutto, ad ampliare la gamma di informazioni disponibili concernenti il contenuto dei prodotti posti in commercio. Si intende così dare la possibilità ai consumatori di effettuare scelte responsabili soprattutto in relazione ai vari prodotti destinati all'alimentazione a garanzia, non solo della sicurezza

alimentare, ma anche della salvaguardia dell'ambiente. Le norme contenute nell'articolo 8, fissano l'obbligo, a carico delle imprese che intendono commercializzare nel nostro Paese un qualunque genere di prodotti destinati al consumatore, di presentare chiaramente sul prodotto o sulla confezione con cui esso è posto in vendita, una serie di informazioni essenziali che il cittadino consumatore può consultare prima di operare l'acquisto: in particolare, si prevede che siano elencati i componenti chimici del prodotto e le istruzioni per le modalità d'uso. Viene stabilito inoltre che la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e in particolare di organismi geneticamente manipolati (OGM) risulti tramite caratteri di stampa più evidenti. Per alcune tipologie di prodotti, quali ad esempio oggetti di piccole dimensioni venduti in forma sfusa, potrebbe risultare difficile apporre l'avvertenza: in tal caso il produttore o il distributore saranno liberati dall'obbligo tramite il deposito, presso il Ministero della sanità, di una lista contenente l'elenco di ogni composto chimico presente nel prodotto commercializzato (articolo 10). In tal caso sarà sufficiente apporre sul prodotto una dicitura, o una sigla, che comunichi al cittadino l'avvenuto deposito della lista. L'articolo 12 stabilisce alcune norme transitorie al fine di garantire l'esaurimento delle scorte di prodotti privi dell'etichettatura. Pertanto, una volta terminate le scorte, sarà impossibile porre in vendita prodotti di qualsiasi genere privi dei requisiti di informazione al consumatore stabiliti dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori, salvaguardia ambientale, protezione degli animali e tutela del lavoro, nonché al fine dello sviluppo di settori produttivi ad alto impiego di forza lavoro, si provvede, a partire dal 1° gennaio 2000, a introdurre disposizioni mirate a orientare la produzione e i consumi in base a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

(Contributo per la sicurezza alimentare)

1. I titolari di stabilimenti di produzione e degli esercizi di vendita dei fertilizzanti azotati sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare, calcolato in percentuale al fatturato annuo direttamente attribuibile, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei fertilizzanti azotati. Il contributo è determinato nella misura dello 0,5 per cento per il 2000, dell'1 per cento per il 2001, dell'1,5 per cento per il 2002 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2003. A partire dal 31 dicembre 2004, tenuto conto dell'andamento dell'utilizzo per ettaro coltivato dei fertilizzanti azotati, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può stabilire una rimodulazione del contributo di cui al presente comma.

2. Al fine di privilegiare sistemi di allevamenti estensivi e biologici di cui al regola-

mento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, è istituita una imposta sui consumi, calcolata in percentuale sul prezzo dei mangimi e degli integratori contenenti farine e proteine animali. L'imposta è determinata nella misura del 5 per cento per il 2000, del 10 per cento per il 2001, del 15 per cento per il 2002 e del 20 per cento per il 2003.

Art. 3.

*(Sviluppo dell'agricoltura biologica
e di qualità)*

1. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, sono assegnate al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei prodotti tipici. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici e universitari di ricerca e sperimentazione agraria, nonché con le associazioni dei produttori agricoli biologici maggiormente rappresentative a livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo, prevedono:

a) la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico, nonché la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea;

b) la realizzazione di interventi sistematici di formazione tecnico-professionale agraria, utilizzando anche gli appositi fondi stanziati dall'Unione europea, nonché la promozione di iniziative di informazione e divulgazione rivolte agli operatori e ai consumatori, in collaborazione con le associazioni dei produttori agricoli biologici;

c) il supporto delle attività dei produttori delle produzioni con denominazione d'origine protetta (DOP), con indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificità (AS) di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare contribuendo alla realizzazione di campagne di promozione e di informazione, cofinanziate dall'Unione europea.

Art. 4.

(Sviluppo della zootecnia biologica e di qualità)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, sono assegnate al Fondo per lo sviluppo del settore zootecnico biologico, di seguito denominato Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro delle politiche agricole, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della presentazione di piani e di programmi finalizzati allo sviluppo degli allevamenti biologici ed estensivi. I piani e i programmi di cui al presente comma, elaborati e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con gli istituti pubblici ed universitari di ricerca e sperimentazione agraria e veterinaria, nonché con le organizzazioni degli operatori agricoli e zootecnici maggiormente rappresentative a

livello regionale e con gli ordini e i collegi professionali del settore agricolo e veterinario, prevedono:

a) la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti estensivi o biologici, da realizzare con il contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che sarà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 30 per cento delle spese documentate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) l'incentivazione della produzione di carne biologica, anche mediante l'attribuzione di priorità ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, di cui sia certa la provenienza sulla base di specifica certificazione, nei capitolati d'acquisto delle mense di istituzioni pubbliche, con particolare riguardo alle mense scolastiche e ospedaliere;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale al fine di favorire la più ampia conoscenza degli operatori in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia biologica;

d) la realizzazione, anche in collaborazione con i provveditorati agli studi, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Norme a garanzia degli allevamenti naturali e per la tutela dei consumatori di prodotti di origine animale)

1. A partire dal 1° gennaio 2000 è fatto divieto di somministrare agli animali da allevamento mangimi e integratori contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati, nonchè mangimi medicati, integratori medicati, mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica. A partire dal 1° gennaio 2004 il sistema dei divieti di cui al presente comma si estende ai mangimi e agli integratori contenenti farine e proteine animali.

2. Al fine di garantire maggiore sicurezza ai consumatori, anche in riferimento agli studi scientifici che ammettono il possibile rischio per le persone derivante dal consumo di carne eventualmente infetta da encefalopatia spongiforme bovina (BSE), vengono definiti «bovini italiani» quelli di razza italiana ovvero quelli nati e cresciuti nel territorio nazionale».

3. I divieti di cui al presente articolo si applicano nei confronti di qualsiasi allevamento, anche all'aria aperta, compresi gli allevamenti d'acquacoltura, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche transitoriamente.

Art. 6.

(Piano nazionale di prevenzione, vigilanza e sorveglianza sulla qualità dei prodotti destinati all'alimentazione)

1. Il Ministero della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il Piano nazionale di preven-

zione, vigilanza e sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva dei prodotti, vegetali e animali, destinati all'alimentazione umana, di seguito denominato «Piano», con particolare attenzione alle sostanze geneticamente modificate.

2. Il Piano definisce, altresì, la natura e la frequenza dei controlli preventivi per l'ammissibilità al mercato dei prodotti alimentari, nonché le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate a tal fine affinché sia garantita una efficace e rigorosa rilevazione di sostanze o prodotti nocivi alla salute umana e animale.

3. In relazione all'effettuazione dei controlli di cui al comma 2, il Piano prevede l'utilizzazione del Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, del Centro repressione frodi della Guardia di finanza e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; allo svolgimento dei controlli si procede anche avvalendosi della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati anche su motivata istanza delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 7.

(Piano nazionale di ricerca e valutazione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente delle sostanze e degli alimenti geneticamente modificati)

1. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il Piano nazionale di ricerca e valutazione dell'impatto sull'uomo

e sull'ambiente delle sostanze e degli alimenti geneticamente modificati.

Art. 8.

(Informazione ai consumatori sul contenuto dei prodotti posti in commercio)

1. Sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore, sia per uso personale sia a fini professionali, che siano commercializzati sul territorio nazionale, devono essere riportate, in lingua italiana e in forma chiaramente visibile e leggibile, le seguenti indicazioni a tutela del consumatore:

a) denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) nome, ragione sociale, marchio e sede del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto all'interno dell'Unione europea;

c) elenco dei singoli componenti chimici presenti nel prodotto e nella confezione del prodotto, riportati in base alla classe chimica di appartenenza e al nome scientifico;

d) quantitativo di ciascuno dei componenti chimici di cui alla lettera c) espresso in termini ponderali;

e) istruzioni, precauzioni particolari d'impiego e destinazione d'uso del prodotto.

2. L'eventuale presenza, nei prodotti o nella confezione di prodotti di cui al comma 1, di sostanze pericolose per l'uomo, le cose o l'ambiente, compresi gli organismi geneticamente modificati (OGM), deve risultare con caratteri più visibili e meglio leggibili delle altre informazioni.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di tutela della salute e di informazione al consumatore.

Art. 9.

(Collocazione delle informazioni)

1. Le indicazioni di cui all'articolo 8, devono essere portate a conoscenza del consumatore secondo le seguenti modalità:

a) per i prodotti confezionati, vanno poste sull'etichetta oppure sull'imballaggio confezionato, su eventuali anelli e fascette o sui dispositivi di chiusura, nella fase dell'esposizione per la vendita;

b) per i prodotti sfusi o confezionati frazionati, vanno apposte su un apposito cartellino applicato ai contenitori oppure affisso nei locali di vendita, oppure tramite appositi stampati disponibili per i consumatori nel luogo di esposizione e vendita.

Art. 10.

(Deposito della lista generale)

1. I produttori, gli importatori, i distributori o qualunque altro soggetto abbia partecipato alla manipolazione e all'allestimento del prodotto finale posto in commercio, sono tenuti a depositare preventivamente presso il Ministero della sanità una lista dei componenti chimici presenti in ciascun prodotto e confezione di prodotto, nella quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).

2. L'obbligo di informazione al pubblico di cui all'articolo 8 si intende assolto mediante il deposito della lista dei componenti ai sensi del comma 1 qualora, a causa delle dimensioni o della forma del prodotto o della confezione del prodotto sia impossibile farvi figurare le indicazioni di cui all'articolo 8.

3. Nel caso contemplato dal comma 2, sul prodotto o sulla confezione del prodotto deve risultare la dicitura seguente: «Lista di componenti depositata».

4. Il produttore, qualora ritenga opportuno che la diffusione delle informazioni di cui al-

l'articolo 8, comma 1, lettere *c*) e *d*), rechi grave pregiudizio alla riservatezza commerciale, poiché ove tali informazioni fossero rese note il prodotto sarebbe facilmente riproducibile, può avanzare richiesta motivata al Ministero della sanità ai fini dell'ottenimento della non iscrizione di uno o più componenti del prodotto stesso. Il Ministro della sanità decide sulla richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; le spese del procedimento sono a carico del richiedente:

5. I dati di cui al presente articolo sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati esclusivamente al fine di tutelare la salute pubblica, evitando ogni pregiudizio alla riservatezza commerciale.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione dell'obbligo di informazione al consumatore circa i componenti del prodotto, ai soggetti responsabili della violazione è concesso un periodo di venti giorni, a decorrere dalla notifica della violazione stessa, per adempiere al predetto obbligo.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci e per la corretta informazione del consumatore.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria e fino all'esaurimento delle scorte, è consentito il commercio di prodotti o confezioni di prodotti non aventi i requisiti richiesti dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'articolo 8 provvedono al deposito della lista dei componenti chimici contenuti nei prodotti commercializzati sul territorio nazionale o alla collocazione delle informazioni sulle confezioni dei prodotti stessi.



